PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

27.6.2012 B7-0341/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, del regolamento

sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi
(2012/2670(RSP))

Erminia Mazzoni
a nome della commissione per le petizioni

B7-0341/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi
(2012/2670(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre),

– vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125),

– visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

B. considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni;

C. considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri;

D. considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale;

1. invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali;

2. invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:

 - norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,
 - strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione,
 - misure di promozione della proprietà responsabile,
 - divieto di canili e rifugi non autorizzati,
 - divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica,

- programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali,
- severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro che non ottemperi alle norme;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.